


Consiglio Regionale



TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE NORME CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 30 "Integrazione alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 – Bilancio Pluriennale 2014 – 2016)" (pubblicata nel BURAT 9 maggio 2014, n. 53 Speciale)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2000, N. 25

Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici.


Art. 25

(Istituzione nuovi capitoli di bilancio)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 valutati in L. 40.000.000 si provvede:
 - a) quanto a L. 30.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 11413;
 - b) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 11517 denominato: "Contributi a favore dell'Agenzia per le spese di finanziamento" con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 30.000.000;
 - c) quanto a L. 10.000.000 si provvede mediante riduzione del cap. 12103 denominato: "Spese per attrezzature per il funzionamento dei servizi informatici";
 - d) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 12432 denominato: "Intervento a favore dell'Agenzia per le spese di investimento" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di L. 10.000.000.
2. Per eventuali finanziamenti statali o comunitari i relativi capitoli verranno iscritti nei pertinenti bilanci ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità.
3. Per gli esercizi successivi gli oneri presuntivamente valutati in L. 4.000.000.000 per ogni esercizio finanziario, di cui L. 2.000.000.000 per le spese correnti e L. 2.000.000.000 per le spese d'investimento, trovano la necessaria copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione 2000-2002, attribuiti alla Struttura speciale di supporto "Sistema informativo regionale".

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.



Art. 47

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.
 3. L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.
 4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
 5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.
-